

# REGIONE SICILIANA

## CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 417 DEL 2014

**Oggetto:** Sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Consorzio ai sensi del D.Lgs. 626/94. Affidamento incarico medico competente al Dott. Salemi Michele per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2019. Adozione schema di convenzione e impegno di spesa.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto ( 29/08/2014) in Gela nella sede del Consorzio, il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 - Gela ai sensi del D.A. n. 59 del 26/06/2014.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Presidente di cui alla lettera K) art. 9 dello Statuto Consortile.

**Vista** la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

**Vista** la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, che ha istituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale al quale è stato accorpato il Consorzio di Bonifica 5 - Gela.

**Visto** l'art. 4 del Titolo II, capo IV del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione del quale il Consorzio ha l'obbligo di eseguire la sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti, al fine di accertare l'idoneità degli stessi alla mansione specifica espletata ed al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

**Visto** in particolare l'art. 16 del citato D. Lgs. 626/94 e il D.lgs n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs 106/2009, ai sensi dei quali la sorveglianza sanitaria è effettuata dal c.d. "medico competente" nominato dal datore di lavoro.

**Rilevato** che il rapporto con il medico competente a suo tempo nominato verrà a cessare il 31/08/2014.

**Considerato** al fine di non interrompere il servizio obbligatorio per legge e nel contempo conseguire una riduzione dei costi relativi in presenza di qualificata professionalità, che occorre individuare il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di "medico competente" e della sorveglianza sanitaria del personale, tenendo conto dei seguenti criteri correlati:

-la complessità della organizzazione del lavoro collegata alle attività istituzionali del Consorzio e dei possibili fattori di rischio professionali presenti e da sottoporre a specifiche valutazioni;

-la qualità di soggetto specializzato, in possesso della capacità di effettuare indagini mediche di varia natura per assicurare la corretta applicazione delle normative sulla prevenzione e sicurezza.

**Vista** la consortile prot. n. 1365 del 10/07/2014 con la quale, ai fini di quanto sopra, è stata promossa indagine di mercato per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio di sorveglianza per il periodo 2014-2019, ponendo a base d'asta, soggetto a ribasso, l'importo di € 4.000,00 ritenuto congruo sulla base della prassi precedente.

**Visto** il verbale redatto in data 29/08/2014 con il quale si dà atto dell'esito della suddetta indagine di mercato, dalla quale è risultato il prezzo più conveniente nell'offerta del Dott. Salemi Michele con sede in Gela Corso Vittorio Emanuele n. 352 per l'importo di € 2.800,00 comprensivo di accessori di legge.

**Ritenuto** quindi di poter affidare al suddetto professionista esterno il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti consortili ai sensi del D. Lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni e del D.lgs n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs 106/2009, per il superiore importo e a decorrere dal 01/09/2014 al 31/08/2019.

**Considerato** altresì di fissare in apposita convenzione la regolamentazione del rapporto tra le parti, le competenze spettanti per l'incarico, oltre le modalità di assolvimento, il cui schema si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**Dichiarata** l'urgenza della presente deliberazione in considerazione dell'imminente cessazione dell'incarico precedente.

**Con il parere consultivo** positivo in qualità di Direttore del Dott. Vincenzo Caruso

**Visto** lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.


**Visto** il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

**Vista** la circolare dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Servizio I Vigilanza Consorzi di Bonifica prot. n. 36366 del 22/11/2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili.

#### DELIBERA

1. **Affidare** al Dott. Salemi Michele, con studio in Gela Corso Vittorio Emanuele n. 352, l'incarico di Medico competente dell'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Consorzio ai sensi del D.Lgs 626/94, dal 01/09/2014 e quindi sino al 31/08/2019 per l'importo di € 2.800,00 annuo, comprensivo di accessori di legge.
2. **Regolare** l'incarico de quo secondo lo schema di convenzione allegato alla presente sub lett. b) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Dichiarare** che la spesa complessiva dell'importo di € 2.800,00 annuo, viene a gravare sul cap. 161 del bilancio.
4. **Impegnarne** sin da ora la relativa spesa.
5. **Pagare** il superiore importo previa presentazione della relativa fattura e previa liquidazione del RSPP.
6. **Dare mandato** agli Uffici ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti, ed in particolare all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza e per la registrazione dell'impegno contabile.
7. **Sottoporre** il presente atto a ratifica del competente Organo Statutario.

IL SEGRETARIO f.f.  
(Dott. Vincenzo Caruso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Fabrizio Viola)



# Convenzione per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei luoghi di lavoro e affidamento incarico medico competente

L'anno 2014 , addì ..... del mese di ....., in Gela nella sede consortile, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1.372 c.c.,

## Tra

Il **Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela** ( di seguito: Consorzio), con sede in Gela nella Via Marconi n. 13, cod. fisc. 90009980856, in persona del Dott. Fabrizio Viola, nato a Cammarata il 17/01/1959, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente predetto, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 Gela ai sensi del D.A. n. 59 del 26/06/2014

## E

Il Dott. ...., medico del lavoro, con studio in .....  
Via/Corso ..... n. .... ( di seguito: Medico competente )

## Premesso che:

- a norma degli art. 16 e art. 17 del D.Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro è tenuto, nei casi previsti dalla normativa vigente, ad assicurare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e a garantire idonee condizioni di salute dei lavoratori;
  - la sorveglianza è attività effettuata per legge da un medico specialista in medicina del lavoro ( cd. medico competente) che opera in piena indipendenza rispetto al Datore di lavoro in modo da valutare e dare suggerimenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  - con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è proceduto all'individuazione e nomina del Medico competente nella persona del Dott. .... cui affidare l'incarico della sorveglianza sanitaria, e con la quale è stato adottato lo schema della presente convenzione.
- Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

## ART. 1

### SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per scopo quello di garantire l'attività di sorveglianza sanitaria ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e dal D.lgs n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs n. 106/2009.

## ART. 2

### INCARICO

Il Consorzio, nella persona del Commissario Straordinario, come sopra indicato, affida al Dott. ...., medico del lavoro, con studio in Gela .....  
n. .... che accetta, l'incarico di Medico competente e dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dalle sopra citate disposizioni normative.

Sarà cura del suddetto Medico incaricato ricevere le consegne dal predecessore.

## ART. 3

### OGGETTO

La presente convenzione disciplina tutte le attività medico – sanitarie del D.Lgs. 626/1994 agli artt. 16-17 come successivamente integrati e modificati a cui si rimanda e che di seguito si riportano in maniera esemplificativa:

- a) definizione di un piano di sorveglianza sanitaria in cui siano indicati i rischi specifici per la salute dei lavoratori dipendenti in relazione alla mansione svolta, la frequenza, l'effettuazione delle visite

mediche, nonché degli eventuali esami biologici e strumentali necessari ai fini di esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione;

b) eseguire accertamenti sanitari preventivi intesi a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica;

c) eseguire accertamenti sanitari periodici, con frequenza e modalità indicate nel piano di sorveglianza sanitaria, per controllare lo stato di salute dei lavoratori esposti a fattori di rischio specifici in relazione alla mansione svolta ed esprimere il giudizio di idoneità lavorativa specifica;

d) istruire, compilare od aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

e) compilare ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;

f) informare i lavoratori e, su richiesta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti;

g) informare ogni lavoratore interessato circa i risultati degli accertamenti sanitari effettuati a suo carico e rilasciare, a richiesta, copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;

i) informare il Datore di lavoro ed il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dott. Ing. Salvatore d'Arma, relativamente ai dati rilevanti in relazione alle valutazioni cliniche ed epidemiologiche effettuate;

j) comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;

k) partecipare all'aggiornamento del piano di sicurezza e alle riunioni periodiche in materia di prevenzione e protezione dei rischi concordate con il Datore di lavoro;

l) visitare gli ambienti di lavoro costituiti da n. 11 unità, compresa la sede, almeno 1 volta l'anno, e comunque, secondo le necessità derivanti dalle determinazioni da assumersi a riguardo della verifica della idoneità dei dipendenti allo svolgimento della specifica mansione;

m) collaborare con il Datore di lavoro e/o con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, come sopra indicati, all'individuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

n) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori (sempre per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza) o dal Datore di lavoro per accertare la presenza di patologie, correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;

o) collaborare alla gestione del servizio di pronto soccorso dell'Ente e definire i contenuti e le modalità per la formazione degli addetti a tale servizio, adeguata alle particolari caratteristiche delle attività svolte dai dipendenti, alla loro dislocazione e alle possibili conseguenze dei rischi d'infortunio rilevati nel documento di valutazione dei rischi;

p) elaborare una relazione sanitaria annuale, allo scopo di verificare la validità del programma di Sorveglianza sanitaria stabilito e di individuare significative variazioni delle condizioni di salute all'interno di gruppi omogenei di lavoratori indagati attraverso l'analisi statistica dei risultati collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;

q) ogni altro incombenza collegato e discendente dei precedenti punti.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda altresì al D.lgs n. 81/2008 così come modificato dal Dlgs n. 106/2009.

#### ART. 4

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le attività, oggetto della presente convenzione, si intendono riferite al personale dipendente del Consorzio sottoposto a sorveglianza sanitaria la cui consistenza, fatti salvi i mutamenti conseguenti



a processi di mobilità, ad assunzioni programmate dall'Ente o cessazioni del rapporto di lavoro, ammonta alla data odierna a 108 unità così suddivise:

- N. 20 lavoratori a termine part time contrattualizzati d'ufficio
- N. 39 lavoratori avventizi in agricoltura
- N. 30 lavoratori a tempo indeterminato d'ufficio
- N. 19 lavoratori a tempo indeterminato di campagna

Il Medico competente potrà prendere visione della documentazione relativa alla dotazione organica presso i competenti uffici e svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con i Capi Area e/o con il Direttore Generale, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e integr., e della normativa vigente per quanto attiene alle funzioni di competenza.

In particolare il Medico competente potrà effettuare le visite preventive e periodiche presso la sede consortile ovvero presso idoneo ambulatorio e, in tal caso, a sue spese.

#### ART. 5 DURATA

La convenzione ha durata decorrente dal 01.09.2014 e con scadenza al 31.08.2019.

In caso di mancata disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato di un altro anno.

#### ART. 6 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Consorzio consegnerà al Medico competente le schede sanitarie in possesso, per quant'altro invece non in propria disponibilità il medico competente oggi incaricato provvederà a farne richiesta al precedente medico affidatario del servizio.

Il Medico competente si obbliga ad eseguire tutte la attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione del contratto ed a predisporre e comunicare all'Ente il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni contenute nel protocollo sanitario sopra citato, dovranno essere predisposti dal Medico competente e concordati con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente dott. Ing. Salvatore d'Arma e attraverso un calendario che preveda l'indicazione nominativa dei lavoratori distinti per tipologia di rischio, da sottoporre a visita, con la specificazione della natura dell'accertamento, preventivo, periodico, ovvero se a domanda del dipendente.

Il Medico competente dovrà svolgere le prestazioni richieste nella presente convenzione nel rispetto delle scadenze di cui al piano di visite predisposto e prontamente comunicato all'Ente, ovvero entro gg. 10 dalla richiesta di visita avanzata dall'Amministrazione.

L'inosservanza dei termini previsti per l'effettuazione delle visite in favore del personale dipendente, ove non sia dipesa da circostanze di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del Medico competente, costituirà motivo di applicazione di penali di cui all'art. 9 del presente atto, calcolate per ogni giorno di ritardo dalla data di visita programmata, o dalla scadenza del termine di gg. 10 nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, con tutte le conseguenze ad esse annesse.

I giudizi di idoneità dovranno essere consegnati dal Medico competente nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, entro gg. 15 dalla conclusione degli accertamenti sanitari. Entro lo stesso termine, dovrà essere consegnata copia della documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti.

#### ART. 7 OBBLIGHI



Il Dott. ...., si impegna a mettere a disposizione tutti i mezzi, la conoscenza e quant'altro necessario a realizzare le attività coerenti con la sorveglianza sanitaria. Allo stesso non è data facoltà di affidare a terzi professionisti l'adempimento dell'incarico ricevuto, pena la risoluzione contrattuale e il mancato pagamento del corrispettivo.

ART. 8  
CORRISPETTIVO

Per l'attività di cui in precedenza al Medico competente Dott. .... verrà corrisposto un importo forfettario annuale di € ....., comprensivo di accessori di legge, e il pagamento avverrà in quattro soluzioni di € ..... cadauna, dietro presentazione di regolare fattura.

Da detto compenso sono escluse le spese per gli esami specialistici cui sottoporre i lavoratori, precisandosi che gli oneri stessi sono a carico del Consorzio, ove non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che detto compenso è comprensivo delle visite mediche e di ogni adempimento in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale. Eventuali ulteriori visite richieste dal Consorzio per il personale saranno liquidate a parte al costo di € 15,00 cadauna.

ART. 9  
PENALI

In caso di inadempimento di una o più prestazioni di cui alla presente convenzione, il Consorzio provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto invitando il Medico competente a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dello stesso, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, in presenza comunque di un inadempimento perdurante, sarà facoltà dell'Amministrazione applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per le visite preventive e periodiche o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall'Amministrazione, nella misura di € 10,00 per ogni giorno di ritardo per i primi 7 gg. ed € 15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al settimo giorno.

In tal caso l'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivante dall'applicazione delle penali di cui al comma precedente dagli importi della fattura relativa al corrispettivo.

Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, a fronte di una situazione di ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art 1382 c.c.

ART. 10  
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente e con le conseguenze di cui al superiore comma 2 dell'art. 7.

ART. 11  
DATI INFORMATIVI

Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato al Dott. ...., ed elaborato dallo stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà del Consorzio.

ART. 12  
MODIFICHE

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le parti e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.



ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 196/04, il Consorzio dichiara che i dati personali forniti dal medico competente -il quale dà il relativo consenso- saranno raccolti, esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale da costituirsi con il presente atto. Come previsto dall'art. 4 punto 8 del D.Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro custodisce presso di sé la cartella sanitaria e/o di rischio del lavoratore, con salvaguardia del segreto professionale ed obbligo di consegnare copie della medesima cartella al lavoratore interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne faccia formale richiesta.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione che si compone di n. 5 pagine, ha carattere di scrittura privata tra le parti e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. In caso di registrazione sconterà l'imposta di registro in misura fissa a carico di chi ne richiede la registrazione.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia.

**Letto, confermato e sottoscritto**

I contraenti

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 GELA  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10).

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 GELA  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL PROFESSIONISTA

